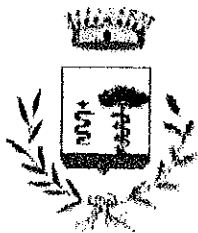


APPROVATO CON DELIBERA DI G.C.
N.39 DEL 14.06.2011



COMUNE DI SCISCIANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
(Art. 2 D.M. 4 marzo 1987, nr. 145)

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

(D.M. 4 marzo 1987, n° 145 art. 1 e art. 2, 1° comma)

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dell'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di polizia municipale, cui è conferita la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza e dei servizi di polizia municipale, in relazione ai quali gli addetti portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

Art. 2 - Numero delle armi in dotazione

(D.M. 4 marzo 1987, n° 145 art. 3)

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.

Art. 3 - Tipo delle armi in dotazione

(D.M. 4 marzo 1987, n° 145 art. 4)

L'arma in dotazione agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione, il cui modello, tipo e calibro deve essere scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n° 110 e successive modificazioni.

CAPO II - ACQUISTO, MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 - Acquisto delle armi e del munizionamento

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 3, è fissato con provvedimento del Sindaco ed è subordinato al preventivo rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità competente ai sensi dell'ex art. 35 T.U.L.P.S.

Art. 5 - Modalità di porto dell'arma

(D.M. 4 marzo 1987, n° 145 art. 5)

Gli addetti alla polizia municipale aventi la qualità di agenti di pubblica sicurezza che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di scorta.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n° 65, l'addetto alla polizia municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 6 - Assegnazione dell'arma

(D.M. 4 marzo 1987, n° 145 artt. 6 e 15)

Le armi in dotazione agli appartenenti alla polizia municipale, aventi la qualità di agenti di pubblica sicurezza, vengono assegnate in via continuativa con provvedimento disposto del Sindaco per un periodo

determinato non superiore ad 1 anno e la stessa Autorità provvede annualmente alla loro revisione.

Per gli appartenenti alla polizia municipale che abitano fuori dal Comune, il porto dell'arma è consentito anche lungo il percorso per raggiungere l'abitazione e viceversa. A tal fine il Sindaco rilascia apposita dichiarazione, che l'interessato è tenuto a portare sempre con sé, da cui risulti l'abitazione.

I provvedimenti di assegnazione delle armi sono comunicati al Prefetto.

Le armi assegnate vengono consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

In virtù del 4° comma del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, le armi assegnate in via continuativa vengono custodite a cura dell'assegnatario presso il proprio domicilio.

Dell'assegnazione dell'arma in via continuativa ne è fatta menzione nel tesserino di riconoscimento dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

CAPO III – TENUTA E CUSTODIA DELL'ARMA

Art. 7 – Registro di carico e scarico delle armi

(D.M. 4 marzo 1987, n° 145 art. 14)

L'ufficio di polizia è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, a pagine numerate e preventivamente vistate dal Questore.

Alle operazioni di carico e scarico delle armi e delle munizioni provvede il Responsabile del Settore, in sua assenza dal V.Ce Comandante.

Art. 8 - Doveri dell'assegnatario dell'arma

(D.M. 4 marzo 1987, n° 145 artt. 11 e 14)

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi artt. 16 e 17.

E' fatto altresì obbligo, agli addetti alla polizia municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa, di osservare, per la custodia dell'arma presso il proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

- 1) l'arma, dovrà essere riposta scarica, in apposito armadietto corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte o in cassaforte nell'esclusiva disponibilità del solo assegnatario dell'arma;
- 2) le munizioni, dovranno essere conservate invece in mobile diverso, delle stesse caratteristiche di quello per l'arma e con le stesse precauzioni.

L'arma assegnata deve essere immediatamente riconsegnata allorché viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal Prefetto.

In caso di smarrimento o furto dell'arma o di parti di essa, o delle munizioni, è fatto altresì obbligo all'assegnatario di produrre, immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza, o se questo manchi al più vicino Comando dei Carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale dopo una attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto, proponendo l'eventuale revoca del provvedimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza nel caso di accertata responsabilità da parte dell'assegnatario.

Art. 9 - Controlli e sorveglianza

(D.M. 4 marzo 1987, n° 145 art. 16)

In qualsiasi momento e senza preavviso possono essere effettuati controlli presso il domicilio dell'assegnatario dell'arma al fine di accertare la rispondenza dell'arma e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato sul registro di cui al precedente art. 7.

essere costantemente armati per la difesa personale. Per la difesa personale l'arma potrà essere assegnata:

- a) che la necessità della difesa personale trovi fondamento in elementi attinenti al servizio;
- b) che l'autorizzazione trovi rigida limitazione territoriale con assoluto divieto di portarla fuori del territorio comunale.

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

Art. 16 - Addestramento

(D.M. 4 marzo 1987, n° 145 art. 18)

Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il poligono nazionale di tiro a segno.

Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n° 286, contenete disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

Art. 17 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

(D.M. 4 marzo 1987, n° 145 art. 19)

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia municipale, purchè muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62, comma 6° del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n° 183 e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n° 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Altra copia sarà depositata ed affissa nei locali del Comando Polizia Municipale a disposizione degli addetti al servizio.

Art. 19 - Comunicazioni del regolamento

(D.M. 4 marzo 1987, n° 145 art. 2, comma II)

Il presente regolamento che costituisce norma integrativa del regolamento organico generale del personale comunale, sarà comunicato:

- al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissariato di Governo così come disposto dall'art. 11 della legge 6 marzo 1986, n° 65;
- al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, comma II del D.M. 4 marzo 1987, n° 145.

Art. 20 - Leggi e atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla Legge 7 marzo 1986, n° 65;
- alla Legge 18 aprile 1975, n° 110;
- al T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n° 635;
- al T.U.L.C.P. vigente;
- alle Leggi Regionali sulla Polizia Locale;
- al D.M. 4 marzo 1987, n° 145.